



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BIANCHI, CHIURAZZI, DEL VECCHIO,  
DI GIOVAN PAOLO, SERRA e STRADIOTTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2008**

Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante  
il mandato parlamentare

ONOREVOLI SENATORI. - Il regio decreto - legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante le disposizioni generali per l'esercizio della professione di avvocato prevede, all'articolo 3, che detto esercizio sia incompatibile, tra l'altro, con «qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni».

È chiaro a tutti che questa disposizione - seppure risalente ai tempi della monarchia - mantiene intatto il proprio valore, intendendo valorizzare la specificità della professione forense nell'ambito delle professioni liberali. Nessuno, infatti, penserebbe di porre in alternativa l'attività di architetto professionista con quella di dipendente pubblico, giacché la prima non ha alcuna incidenza sulla seconda. Diverso il caso dell'avvocato che, sempre e comunque, opera nella sua attività professionale nell'ambito di procedimenti che vedono coinvolto lo Stato in una delle sue maggiori espressioni, quella dell'amministrazione della giustizia. Che operi in difesa di un imputato o di una parte civile, l'avvocato è soggetto imprescindibile per lo svolgersi del processo, cioè per la manifestazione della volontà pubblica.

Lungo sarebbe quindi qui esporre tutte le peculiarità della professione forense di fronte alle altre libere professioni. Ma è necessario perlomeno sottolineare come il fronte degli avvocati, in questi ultimi anni, abbia visto

umentare quasi esponenzialmente il numero dei propri esponenti in Parlamento, e che l'intreccio tra politica e giustizia ha raggiunto livelli davvero inimmaginabili, e non è questa la sede per individuare le colpe.

Quello che occorre dire, però, è che l'intreccio tra vicende processuali e svolgimento del mandato elettivo ha fatto recentemente nascere la figura del «parlamentare-avvocato»: un ibrido pericoloso, che porta nelle aule di giustizia quanto deciso nelle aule parlamentari. E magari porta proprio nelle aule parlamentari - proponendone la trasformazione in legge - le esigenze dei suoi assistiti.

Si impone - se vogliamo incontrare le altre democrazie - mettere mano a questa anomalia, ponendo dei limiti all'attività forense nel momento in cui coincida con lo svolgimento di un mandato elettivo nazionale. Si potrebbe ipotizzare l'inibizione allo svolgimento dell'attività forense *tout-court*, come avviene per coloro che siano nominati membri di autorità indipendenti e per i quali è vietato condurre affari di ogni sorta con soggetti che ricadano sotto la loro giurisdizione. Ma sarebbe soluzione punitiva.

Con una norma semplice, che non lede alcuna libertà, né limita le possibilità di esercizio dell'elettorato passivo, ma semplicemente inibisce l'intervento dell'avvocato-parlamentare nei procedimenti per i quali siano in gioco direttamente interessi collettivi, cioè tipicamente quando si giudichi di delitti contro la personalità dello Stato (articoli 241-313 del codice penale); contro la pubblica amministrazione (articoli 314-360 del codice penale); delitti contro l'amministrazione della giustizia (articoli 361-401 del codice penale); delitti contro l'ordine pubblico (articoli 414-421 del codice penale); delitti contro l'incolumità pubblica (ar-

ticoli 422-452 del codice penale); delitti contro la fede pubblica (articoli 453-498 del codice penale); delitti contro l'economia pubblica (articoli 499-518 del codice penale); o dei delitti per associazione mafiosa (articolo 416-*bis*).

L'obiettivo è sufficientemente chiaro: evitare che, pur nel legittimo esercizio della professione, «l'avvocato-parlamentare» porti tra le aule di giustizia e le aule parlamentari

la manifestazione del conflitto tra pezzi dello Stato; parlamentare che rappresenta la Nazione e avvocato in conflitto con l'interesse pubblico.

Ottimi avvocati e grandi parlamentari - e potremmo dire viceversa, senza con ciò far torto a nessuno - ma è bene che le due attività, proprio perché ambedue svolte nell'interesse generale, non abbiano la possibilità di entrare in conflitto.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Nello svolgimento del mandato parlamentare, agli avvocati e ai procuratori è fatto divieto di compiere alcun atto, direttamente o indirettamente per mezzo di associati o collaboratori, nei procedimenti penali per: delitti contro la personalità dello Stato; delitti contro la pubblica amministrazione; delitti contro l'amministrazione della giustizia di cui, rispettivamente, ai titoli I, II e III del libro II del codice penale; delitti contro l'ordine pubblico; delitti contro l'incolumità pubblica; delitti contro la fede pubblica; delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio di cui, rispettivamente, ai titoli V, VI, VII e VIII del libro II del codice penale; associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale».